



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

ATTO RICOGNITIVO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

La Delegazione di parte pubblica e la Delegazione di parte Sindacale,
Visto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Visto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 12 marzo 2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i Contratti collettivi integrativi e gli accordi nel tempo stipulati;

addì 28 settembre 2010, sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo:

PREMESSA

Il presente CCI contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2006-2009. Esso riordina e presenta in modo sistematico ed unitario disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti integrativi, o accordi fin qui intervenuti tra le Delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale.

Tuttavia, dette norme non sempre sono citate esplicitamente nel presente contratto o perché assorbite o perché superate da disposizioni successive.

Sono pertanto qui riunificate le norme sul trattamento accessorio contenute nei seguenti testi contrattuali:

- Contratto collettivo decentrato sottoscritto in data 11 dicembre 1997;
- Contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 6 dicembre 2005;
- I seguenti accordi e le seguenti preintese e ipotesi di accordo inviate nel tempo al Collegio dei revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei relativi costi e autorizzati dallo stesso:
 - Preintesa per l'applicazione del CCNL 1998-2001 sottoscritta in data 22.12.2000,
 - Ipotesi di accordo integrativo sottoscritto in data 13 giugno 2006;
 - Ipotesi di accordo integrativo sottoscritto in data 20 marzo 2007;
 - Ipotesi di accordo integrativo sottoscritto in data 18 giugno 2007;
 - Ipotesi di accordo integrativo sottoscritto in data 21 maggio 2008.

L'Amministrazione universitaria e i Sindacati d'Ateneo condividono il concetto che la contrattazione decentrata ed il sistema delle relazioni sindacali sono strumenti fondamentali attraverso i quali comporre gli interessi dei dipendenti con la necessità di mantenere qualitativamente elevate ed al passo con i tempi le attività dell'Università che da essi dipendono o che essi contribuiscono a porre in essere e che si concretizzano nell'erogazione di servizi istituzionali, in armonia con il fine del miglior perseguimento del pubblico interesse. Particolare attenzione deve essere posta nei confronti del miglioramento quali-quantitativo dei servizi forniti al pubblico e prioritariamente nei confronti dell'utenza studentesca. In tale ottica, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del bagaglio professionale di ciascun dipendente, e l'attuazione degli istituti previsti dalle norme contrattuali e da quelle extra-contrattuali, devono essere raggiunti attraverso il mantenimento di relazioni sindacali improntate alla trasparenza dei comportamenti delle parti che per tali fini si impegnano ad osservare puntualmente l'articolazione delle relazioni sindacali prescritta dal CCNL

TRATTAMENTO ACCESSORIO

Gli Istituti che seguono non si applicano al personale "strutturato" ai fini dell'assistenza (in regime di convenzione con il SSN).

Produttività collettiva e miglioramento dei servizi

Articolazioni dell'orario di lavoro e turni

Ai dipendenti che, compatibilmente con le esigenze della struttura di lavoro, scelgono un orario tra quelli sotto prospettati, sono attribuiti incentivi nelle misure indicate. Vengono fatti salvi gli istituti relativi alla flessibilità d'orario e personale, previsti dalla circolare 1.10.1996.

Orario settimanale	n° giornate incentivate per settimana	importi unitari	Importi unitari
		<= cat D1	> cat D1
su 6 giorni (8.00- 14.00)	0	//	//
su 5 giorni (8.00- 15.12)	0	//	//
su 5 giorni (4 giorni: 8.00- 16.00 - 1 giorno: 4 ore)	4	9,3	11,36
su 6 giorni + 1 rientro (8.00 - 17.00) con sabato alternato	1	9,3	11,36
su 5 giorni 8-14 con due rientri 14.00- 17.00	2	9,3	11,36
su 5 giorni: (3 giorni: 8.00- 15.12 - 2 giorni: 10.00- 17.12)	2	9,3	11,36
Orario mensile			
n. 3 settimane: 8.00- 15.12 n. 1 settimana: 5 giorni 12.00-18.00 + sabato 8.00-14.00	5	13,42	16,01
n. 2 settimane: 8.00- 15.12 n. 2 settimane: 5 giorni 12.00-18.00 + sabato 8.00-14.00	10	14,46	17,04

Turni mensili

- n. 2 settimane : orario su 5 giorni 7.00 - 14.12
n. 2 settimane : orario su 5 giorni 14.00 - 20.00 + sabato
oppure
n. 3 settimane : orario su 5 giorni 7.00- 14.12
n. 1 settimane : orario su 5 giorni 14.00 - 20.00 + sabato

L'importo unitario per turno pomeridiano ammonta ad euro lordi 21,17.

Indennità di responsabilità

L'indennità di responsabilità ex art. 63, comma 3 CCNL 9 agosto 2000 è corrisposta al personale dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche appartenente alla categoria D che svolga incarichi di particolare responsabilità conferiti con atto formale prima della data di sottoscrizione del contratto.

L'importo dell'indennità da attribuire sarà individuato sulla base del modello di valutazione delle posizioni allegato (n° 6) alla preintesa sottoscritta il 22 dicembre 2000.

Gli incarichi verranno conferiti dal Direttore Amministrativo sulla base dei criteri già inviati ai soggetti sindacali per informazione preventiva (all. n° 7 alla preintesa sottoscritta il 22 dicembre 2000).

Indennità di professionalità

In armonia con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione per il raggiungimento di un miglioramento della qualità e della quantità dei servizi dell'Ateneo, a fronte di un'utenza studentesca valutata in crescita per i prossimi anni accademici viene stabilita un' indennità mensile fissa, che segue le riduzioni di stipendio previste dalla normativa vigente per la retribuzione ordinaria, nelle misure sotto indicate:

Categoria B	€ 115,00 (centoquindici)
Categoria C	€ 128,00 (centoventotto)
Categoria D	€ 137,00 (centotrentasette)

Resta fermo per i titolari di indennità di responsabilità l'assorbimento in quest'ultima dell'indennità di professionalità, con la sola eccezione dell'incremento rispetto agli importi vigenti nel 2004.

Tale indennità non si applica al personale assunto con contratto a tempo determinato.

Indennità di sportello (Segreterie studenti)

Per i turni di apertura degli sportelli viene riconosciuta un'indennità pari ad euro 12,91 per turno da attribuire a tutti gli operatori che assicurano la loro disponibilità ad alternarsi agli sportelli. L'indennità è subordinata alla effettiva presenza nel giorno di apertura ed è incompatibile con l'indennità per articolazione dell'orario nei giorni di doppia apertura degli sportelli.

Indennità di posizione e di risultato per il personale di categoria EP

L'indennità è corrisposta al personale appartenente alla categoria EP che svolga incarichi di particolare responsabilità conferiti con atto formale con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico. Gli ulteriori incarichi verranno conferiti dal Direttore Amministrativo sulla base dei criteri già inviati ai soggetti sindacali per informazione preventiva (all. n° 7 alla preintesa sottoscritta il 22 dicembre 2000).

Indennità per la conduzione di automezzi

Viene corrisposta un'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza, destinata al personale addetto al servizio di conduzione quale riconoscimento delle condizioni di disagio, pari ad euro 2,58 lordi che non sarà erogata nei giorni in cui viene corrisposta l'indennità di turno (€ 21,17).

Indennità meccanografica

Tale indennità spetta a tutti i dipendenti che, per effetto dell'organizzazione del lavoro della struttura cui afferiscono, usano attrezzature informatiche dotate di monitor per non meno del 50% della durata della giornata lavorativa. I responsabili delle strutture devono certificare mensilmente gli elenchi del personale avente diritto. La misura dell'indennità è fissata in € 1,54 lordi giornalieri, è legata all'effettiva presenza ed è incompatibile con le altre indennità di disagio o rischio, nonché con l'indennità di responsabilità. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle strutture.

Indennità di rischio di laboratorio

Detta indennità viene incrementata, per le diverse categorie di rischio, di € 2,06 lordi per giorno di presenza, da sommare all'indennità erogata attualmente ai sensi della L. 146/75.

Custodi

Viene corrisposto un gettone di intervento pari a € 15,49 per effettiva prestazione lavorativa autorizzata dall'Amministrazione Centrale, al di fuori degli obblighi contrattuali stabiliti dall'apposito disciplinare.

Reperibilità

L'istituto della reperibilità deve servire per assicurare l'intervento di un tecnico per eventuali improvvise condizioni che possano procurare danno al patrimonio dell'Università al di fuori dell'orario ordinario di servizio.

Le strutture che hanno necessità di tale istituto debbono essere individuate e ricevere preventiva autorizzazione, previa verifica in sede di contrattazione decentrata. Qualora autorizzata, la struttura (o le eventuali strutture consorziate) predisporrà la turnazione mese per mese tra gli addetti a loro volta autorizzati; detta turnazione deve essere pre-

ventivamente inviata all'Amministrazione che ne curerà l'affissione. L'indennità sarà pari a € 25.82 per turno notturno e/o festivo diurno, e a € 36,15 per turno notturno festivo.

Qualora vi sia necessità di intervento, questo deve essere assicurato con ragionevole tempestività, tale da non comportare il verificarsi di quei consistenti ed evitabili danni che si vogliono evitare con tale istituto. L'intervento verrà retribuito a titolo di lavoro straordinario in ragione della durata, con l'aggiunta di 30 minuti, forfetariamente calcolati, per il percorso di andata, più 30 minuti per il percorso di ritorno. Ciascun addetto non può superare cinque turni mensili, tranne nei mesi di luglio ed agosto, allorquando il tetto sarà di dieci turni nell'intero periodo dei due mesi. I turni mensili vanno pubblicati e controfirmati dal responsabile prima dell'inizio del mese a cui si riferiscono. Ciascun addetto non può percepire più di una indennità per giorno e comunque per ogni turno non può essere previsto più di un addetto.

Servizio di piccola manutenzione

Viene corrisposta una indennità giornaliera legata alla effettiva presenza pari ad euro 2,58 lordi a tutto il personale adibito a lavori di piccola manutenzione degli stabili, che non sarà erogata nei giorni in cui viene corrisposta l'indennità di turno (€ 21,17).

Norma transitoria - Residui

I residui non utilizzati del fondo per l'anno corrente saranno calcolati e distribuiti dopo nuova contrattazione tra le parti.

La presente ipotesi di accordo sarà inviata al collegio dei revisori dei conti, insieme alla relazione tecnico-finanziaria, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.